

Codice A1709C

D.D. 27 ottobre 2020, n. 744

**D.G.R. n. 19-1841 del 7 agosto 2020 e s.m.i..Stagione venatoria 2020/2021. Presa d'atto e verifica di coerenza della richiesta relativa al periodo di esercizio dell'attività venatoria presentata dall'AATV "NONE".**



**ATTO DD 744/A1709C/2020**

**DEL 27/10/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca**

**OGGETTO:** D.G.R. n. 19-1841 del 7 agosto 2020 e s.m.i..Stagione venatoria 2020/2021. Presa d'atto e verifica di coerenza della richiesta relativa al periodo di esercizio dell'attività venatoria presentata dall'AATV "NONE".

Premesso che:

la legge n. 157 del 11 febbraio 1992 detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 detta norme per la tutela della fauna e gestione faunistico venatoria.

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Richiamata la D.G.R. n. 19-1841 del 7 agosto 2020 e s.m.i., con la quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2020/2021 e in particolare la lettera q) del punto 1.1 dell'allegato A, che prevede: specie cacciabile dal 20 settembre al 20 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio, anche in forma non selettiva: cinghiale. I Comitati di gestione degli ATC e CA deliberano i periodi di caccia programmata al cinghiale. Gli istituti venatori (ATC, CA, AFV, AATV) comunicano al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca il periodo di caccia programmata al cinghiale; lo stesso "Settore", previa verifica di coerenza, prende atto dei periodi comunicati.

Vista la D.D. n. 612 del 18 settembre 2020 di presa d'atto della documentazione inviata dagli istituti

venatori relativa al periodo scelto di esercizio dell'attività venatoria per la specie cinghiale anche in forma non selettiva relativa ai seguenti elenchi:

- allegato A) periodi scelti dagli ATC;
- allegato B) periodi scelti dai CA;
- allegato C) periodi scelti dalle AFV;
- allegato D) periodi scelti dalle AATV.

Vista la DD n. 626 del 25 settembre 2020 di presa d'atto e verifica di coerenza delle richieste relative al periodo di esercizio dell'attività venatoria presentate dagli istituti venatori. Secondo elenco.

Vista la documentazione presentata dall' AATV "NONE" n. 23050 del 12 ottobre 2020, agli atti del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca, di richiesta del periodo di caccia programmata al cinghiale dal 1° novembre al 31 gennaio per la stagione venatoria 2020/2021.

Dato atto che il periodo scelto dall' AATV "NONE" di caccia programmata al cinghiale è coerente con quanto previsto dal Calendario venatorio 2020/2021.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;
- visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.,
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016,

#### *determina*

di prendere atto, verificata la coerenza della documentazione relativa, del periodo scelto di esercizio dell'attività venatoria per la specie cinghiale anche in forma non selettiva per la stagione venatoria 2020/2021 dell'AATV "NONE" dal 1° novembre al 31 gennaio.

Di stabilire che l'attività venatoria di prelievo del cinghiale sarà effettuata secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 19-1841 del 7 agosto 2020 e s.m.i., con la quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2020/2021;

Di dare atto che il presente atto non comporta oneri per il bilancio regionale.

L'AATV "NONE" è inoltre tenuta al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'  
naturali in agricoltura, caccia e pesca)  
Firmato digitalmente da Paolo Cumino